



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **12** reg. delib.

del **01/04/2021**

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì UNO del mese di APRILE alle ore 21:00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid – 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale con Decreto n. 1 del 20/03/2020(Protocollo n. 4378 del 20/03/2020), si tiene in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma "GoToMeeting".

Il Presidente del Consiglio Sig. Piccinini Paolo, il Sindaco, Sig. Vigo Lorenzo, il Vicesindaco Sig.ra Raffinetti Anna, e il Segretario Comunale Sig. Bariani Roberto, risultano presenti nella sede istituzionale del Comune.

Il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri presenti, risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	<i>VIGO Lorenzo</i>	X		8.	<i>CHIODA VALERIA</i>	X	
2.	<i>MUSSI Andrea</i>	X		9.	<i>FRASCHINI ALESSANDRO</i>	X	
3.	<i>RAFFINETTI Anna</i>	X		10.	<i>LA COGNATA Giuliana</i>		X
4.	<i>GUERCI Milena</i>	X		11.	<i>SEGGIO Salvatore</i>	X	
5.	<i>PICCININI PAOLO</i>	X		12.	<i>SPANU VALENTINA</i>		X
6.	<i>TAGLIANI Andrea</i>	X		13.	<i>POGGI STEFANO</i>	X	
7.	<i>DE PAOLI FABIANA</i>	X					

TOTALE 11 2

Il Sig. PICCININI PAOLO - Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, verificata la qualità del segnale video e audio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IRPEF PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- a) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- b) un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

“11. (...) i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Dato atto che il Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 19 marzo 2021 ha approvato il Decreto legge Sostegni ,pubblicato nella Gazzetta del 22 marzo 2021 - Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, in vigore da oggi 23 marzo 2021 avente ad oggetto” *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*”, il quale al comma 4 dell'articolo 30 prevede la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2019, è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 12.000,00;

Richiamata altresì la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2020 con la quale si confermavano per l'anno 2020 le medesime aliquote e soglie di esenzioni già approvate per l'anno 2019;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 26/11/2020 e successive integrazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 09/03/2021, avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale della conferma delle aliquote IRPEF per l'anno 2021";

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi sinteticamente riprodotti nel verbale allegato;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale:

Votanti n. 10

Favorevoli n. 8

Astenuti n. //

Contrari n. 2 Seggio _ Poggi

Il consigliere Guerci non risulta collegato in videoconferenza al momento della votazione.

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021, le medesime aliquote e soglia di esenzione vigenti nell'anno 2020 per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e come da regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2019, e precisamente:

- aliquota del 0,80% e soglia di esenzione per i redditi fino a € 12.000,00;

2. di quantificare presuntivamente in € 750.000,00 il gettito derivante dalla applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite al precedente punto 1;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini previsti dall'art. 13, comma 15, del Decreto 6/12/2011 n. 201;

4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione espressa per appello nominale :

Votanti n. 10

Favorevoli n. 8

Astenuti n. //

Contrari n. 2 Seggio _ Poggi

Il consigliere Guerci non risulta collegato in videoconferenza al momento della votazione.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 10/03/2021

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 19 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-
GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 10/03/2021

OGGETTO: *CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 19 marzo 2021

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE**

DE FILIPPI CRISTINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate